REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1408 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([2]) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ([3]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ([4]), in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ([5]) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3) Con la decisione 2013/423/UE ([6]) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ([7]) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
([3]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
([4]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
([5]) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
([6]) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
([7]) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ([1]), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figurano:

a) Shenzhen Topray Solar Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC: B880 («Topray Solar»);

b) Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC: B899 («BLD Solar»).

(6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ([2]) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ([3]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ([4]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ([5]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([6]).

(11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([7]).

(12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([8]).

(13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ([9]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ([10]) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

([1]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
([2]) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
([3]) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
([4]) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
([5]) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
([6]) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
([7]) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
([8]) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
([9]) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
([10]) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ([1]) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ([2]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ([3]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ([4]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ([5]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 ([6]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(21) A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 ([7]) e 2017/367 ([8]).

(22) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([9]).

(23) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 ([10]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

(24) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 ([11]) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.

(25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 ([12]) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B. **CONDIZIONI DELL'IMPEGNO**

(26) I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento si differenziano dalla base equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI.

([1]) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
([2]) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
([3]) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
([4]) GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.
([5]) GU L 308 del 16.11. 2016, pag. 8.
([6]) GU L 333 del 8.12.2016, pag. 4.
([7]) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
([8]) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
([9]) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
([10]) GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.
([11]) GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.
([12]) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.

(27) L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, quali azioni costituiscono una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in esame o l'identità dell'esportatore. Anche la partecipazione a un sistema commerciale che comporta il rischio di elusione costituisce una violazione. L'elenco indica altresì che costituisce una violazione l'emissione di una fattura commerciale, così come definita nell'impegno, il cui valore nominale non è conforme alla transazione finanziaria sottostante.

(28) I produttori esportatori si erano inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui vendono il prodotto oggetto dell'impegno prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno, da loro fabbricati o commercializzati, in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).

(29) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione nell'Unione («relazioni trimestrali»). Tali comunicazioni riguardano anche le rivendite al primo cliente indipendente nell'Unione tramite un importatore collegato indicato nell'impegno. Esse consentono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita imposto dall'importatore collegato al primo cliente indipendente sia conforme al PMI. Devono essere indicate nelle relazioni anche le vendite agli stessi clienti di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'impegno. I dati trasmessi in dette relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e le operazioni riportate dovrebbero risultare pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.

(30) Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno.

(31) I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di questioni di ordine tecnico o di altro tipo che possano presentarsi durante l'attuazione dell'impegno.

(32) L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare l'accettazione dello stesso in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione dell'impegno qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

(33) L'impegno obbliga altresì i produttori esportatori a informare la Commissione a tempo debito qualora intendano stabilire una parte nell'Unione alla quale collegarsi.

(34) Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

(35) L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia; di conseguenza qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificarne la revoca.

C. **CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI**

(36) Nel controllare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito dai due produttori esportatori BLD Solar e Topray Solar. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica presso le sedi di tali produttori esportatori. Le risultanze di cui ai considerando da 37 a 48 mostrano i problemi individuati per BLD Solar e Topray Solar, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori.

D. **MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO**

a) BLD Solar

(37) Al momento della visita di verifica del dicembre 2016, i conti della BLD Solar hanno rivelato che i suoi quattro maggiori clienti presumibilmente non collegati dovevano ancora pagare somme notevoli per moduli acquistati da BLD Solar. Uno dei clienti, ad esempio, a oltre un anno dall'ultimo acquisto non aveva ancora pagato. Il credito residuo ammontava a più dell'8 % del totale delle vendite di BLD Solar a tale cliente. Un siffatto volume di pagamenti ancora da effettuare costituisce un «credito illimitato» nei confronti del cliente. I crediti illimitati non sono tuttavia consentiti, in quanto non permettono di verificare la conformità al PMI delle operazioni, come spiegato al considerando 26. BLD Solar ha emesso un numero elevato di note di addebito due giorni prima della visita di verifica per reclamare, a suo dire, il saldo dei debiti. Nessuna di queste note di addebito era stata inserita nei conti. BLD Solar non ha inoltre consultato la Commissione sulla questione, contrariamente agli obblighi di cui al considerando 31.

(38) BLD Solar ha versato una somma considerevole ad uno dei quattro clienti citati al considerando 37. Ciò si configura come un accordo di compensazione. Fra l'altro del versamento non è stata data comunicazione. La Commissione ha valutato le implicazioni di questo beneficio e ha concluso che così facendo BLD Solar ha violato l'obbligo, di cui al considerando 27, di non stipulare accordi di compensazione. Inoltre, mancando di dare comunicazione del beneficio concesso, BLD ha violato gli obblighi informativi di cui al considerando 29.

(39) In base alle informazioni disponibili pubblicamente, BLD Solar aveva nell'Unione un ufficio ubicato allo stesso indirizzo dell'ufficio di uno dei clienti citati al considerando 37. BLD Solar ha asserito che ciò era dovuto ad una collaborazione d'affari che poi non si è concretizzata. Un altro dei quattro clienti citati al considerando 37 ha pubblicato un sito web quasi identico a quello della BLD Solar, recante addirittura i medesimi errori linguistici.

(40) La Commissione ha altresì constatato che BLD ha computato le vendite a due importatori in un conto cliente congiunto. Nelle sue relazioni trimestrali alla Commissione, tuttavia, BLD ha indicato i clienti suddetti come soggetti diversi, la qual cosa fa sorgere dubbi sulla correttezza delle relazioni di cui al considerando 29. BLD ha inoltro fornito spiegazioni contraddittorie relativamente ai suoi rapporti d'affari con uno dei clienti, che è collegato a un produttore esportatore cinese non vincolato dall'impegno.

(41) Analizzate le risultanze di cui ai considerando 39 e 40, la Commissione è giunta alla conclusione che quanto riscontrato ha pregiudicato il rapporto di fiducia.

(42) La Commissione ha inoltre concluso che, in base alle risultanze di cui ai considerando 37 e 38, BLD Solar ha violato le condizioni dell'impegno quali descritte ai considerando 26, 27, 29 e 31.

b) Topray Solar

(43) Oltre ai moduli, Topray Solar ha venduto quantità ingenti di cosiddetti prodotti di consumo come fontane solari e valigette fotovoltaiche. Tali prodotti non sono oggetto dell'impegno. Relativamente ad essi, pertanto, non dovrebbero essere emesse fatture corrispondenti all'impegno. Invece Topray Solar ha incluso unilateralmente questi prodotti fra quelli oggetto dell'impegno e ha emesso per gli stessi clienti fatture corrispondenti all'impegno contenenti sia prodotti oggetto dell'impegno sia prodotti non oggetto dello stesso. Per di più il valore dei prodotti non oggetto dell'impegno era superiore al limite di vendite parallele agli stessi clienti. Topray Solar non ha inoltre consultato la Commissione, contrariamente agli obblighi di cui al considerando 31.

(44) Oltre alle vendite indicate al considerando 43, Topray Solar ha venduto ai medesimi clienti altri prodotti non oggetto dell'impegno (ad esempio regolatori di carica fotovoltaici) senza darne comunicazione alla Commissione. Tali vendite hanno ulteriormente accentuato l'entità del superamento del limite di vendite parallele di cui al considerando 43 e costituiscono una violazione degli obblighi informativi di cui al considerando 29.

(45) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata del PMI se prodotti oggetto dell'impegno e prodotti che ne esulano sono venduti agli stessi clienti in quantità superiori al limite di vendite parallele. La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Topray Solar.

(46) Topray Solar ha inoltre venduto al suo importatore collegato nell'Unione quantitativi consistenti di prodotti non oggetto dell'impegno (ad esempio regolatori di carica fotovoltaici). Topray Solar non è stata in grado di dimostrare che tali prodotti non sono stati in ultima istanza venduti a un cliente che aveva acquistato moduli in parallelo. La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata, giacché l'importatore collegato a Topray Solar può vendere prodotti non oggetto dell'impegno agli stessi clienti che acquistano moduli in parallelo da Topray Solar. Queste modalità di attuazione degli scambi rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Topray Solar. Topray Solar, inoltre, non ha informato la Commissione di queste operazioni, venendo meno agli obblighi di cui al considerando 29.

(47) La Commissione ha altresì constatato che Topray Solar ha computato le vendite a due importatori in un conto cliente congiunto. Nelle sue relazioni trimestrali alla Commissione, tuttavia, Topray Solar ha indicato i clienti suddetti come soggetti diversi, la qual cosa fa sorgere dubbi sulla correttezza delle relazioni di cui al considerando 29.

(48) Topray Solar ha inoltre mancato di informare la Commissione relativamente all'acquisizione di due società collegate nell'Unione, non rispettando l'obbligo di cui al considerando 33. In aggiunta, un'operazione di vendita di entità relativamente modesta ad una delle suddette società era stata dichiarata come vendita a un importatore non collegato, in violazione degli obblighi di cui al considerando 29.

E. **VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME**

(49) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(50) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da BLD Solar e Topray Solar sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(51) La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME.

(52) La Commissione conclude pertanto che, nel complesso, il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

F. **OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI**

(53) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di un'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di moduli e celle solari.

(54) L'associazione in questione ha chiesto alla Commissione di revocare con effetto retroattivo l'accettazione dell'impegno per i due produttori esportatori, ritenendo che le violazioni abbiano danneggiato gravemente e ripetutamente l'industria dell'Unione e che abbiano provocato distorsioni del mercato dell'Unione.

(55) La Commissione ha valutato se sussistono gli estremi per annullare determinate fatture corrispondenti all'impegno emesse dai due produttori esportatori a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

(56) Relativamente a BLD Solar, la Commissione non è stata in grado di individuare un nesso diretto fra le pratiche commerciali descritte nei considerando da 36 a 41 e determinate fatture corrispondenti all'impegno. Ha concluso pertanto che non è opportuno annullare alcuna fattura corrispondente all'impegno.

(57) Per quanto riguarda Topray Solar, la Commissione ha preso in considerazione i casi in cui sono stati venduti al medesimo cliente prodotti oggetto dell'impegno unitamente a prodotti non oggetto dello stesso e i casi in cui sono state emesse fatture corrispondenti all'impegno per la vendita di prodotti non oggetto dell'impegno. La Commissione ha ritenuto che, emettendo in tali casi fatture corrispondenti all'impegno, Topray Solar è stata in grado di celare il superamento del limite di vendite parallele. Ha pertanto concluso che esiste un nesso diretto fra la pratica commerciale che costituisce una violazione dell'impegno e l'emissione di tali fatture corrispondenti all'impegno.

G. **ANNULLAMENTO DELLE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO**

(58) Le operazioni di vendita di cui al considerando 57 di Topray Solar sono collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2013092301	23.9.2013
XD2015042401	24.4.2015
XD2016041802	18.4.2016
XD2014060401	4.6.2014
XD2014061102	11.6.2014

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2014061104	11.6.2014
XD2014071001	10.7.2014
XD2014071801	18.7.2014
XD2014072301	23.7.2014
XD2014080201	2.8.2014
XD2014091201	12.9.2014
XD2014120501	5.12.2014
XD2014121902	19.12.2014
XD2014122602	26.12.2014
XD2015021001	10.2.2015
XD2015021501	15.2.2015
XD2015032601	26.3.2015
XD2015041201	12.4.2015
XD2015052001	20.5.2015
XD2015052002	20.5.2015
XD2015060401	4.6.2015
XD2015060402	4.6.2015
XD2015062701	27.6.2015
XD2015062701-R	5.7.2016
XD2015071001	10.7.2015
XD2015071001-R	5.7.2016
XD2015072803	28.7.2015
XD2015072804	28.7.2015
XD2015081401	14.8.2015
XD2015081401-R	5.7.2016
XD2015092401	24.9.2015
XD2015093003	30.9.2015
XD2015120801	8.12.2015
XD2015122101	21.12.2015
XD2015122401	24.12.2015
XD2016010701	7.1.2016
XD2016011101	11.1.2016
XD2016032001	20.3.2016

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2016032801	28.3.2016
XD2016041501	15.4.2016
XD2016041801	18.4.2016
XD2016052701	27.5.2016
XD2016061702	17.6.2016
XD2016062401	24.6.2016
XD2016071201	12.7.2016
XD2014021901	19.2.2014
XD2016011001	10.1.2016
XD2016011002	10.1.2016
XD2016051502	15.5.2016
XD2015091801	18.9.2015
XD2014111401	14.11.2014
XD2014032801	28.3.2014
XD2014050901	9.5.2014
XD2014080601	6.8.2014
XD2014082801	28.8.2014
XD2014091901	19.9.2014
XD2014121901	19.12.2014
XD2015020602	6.2.2015
XD2015032001	20.3.2015
XD2015052201	22.5.2015
XD2015062702	27.6.2015
XD2015091803	18.9.2015
XD2015101601	16.10.2015
XD2015112602	26.11.2015
XD2015123102	31.12.2015
XD2016042002	20.4.2016
XD2016052002	20.5.2016
XD2016071801	18.7.2016
XD2016072702	27.7.2016
XD2016092601	26.9.2016
XD2015021002	10.2.2015

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2015021502	15.2.2015
XD2015032602	26.3.2015
XD2015112601	26.11.2015
XD2016020301	3.2.2016
XD2016042701	27.4.2016
XD2016061701	17.6.2016
XD2016062801	28.6.2016
XD2016070101	1.7.2016
XD2015051302	13.5.2015
XD2016090501	5.9.2016
XD2016072701	27.7.2016

(59) Come riferito da Topray Solar nelle sue relazioni periodiche, la Commissione ha reso noti i motivi dell'annullamento nonché l'elenco delle fatture a Topray Solar e agli importatori interessati e, previa giustificazione motivata, ha concesso determinate proroghe sia a Topray Solar sia a vari importatori per inviare le loro osservazioni.

(60) Topray Solar ha esposto, in modo generico, di aver dichiarato per errore i prodotti fotovoltaici non oggetto dell'impegno, affermando che tale errore non sarebbe sufficiente per determinare l'annullamento delle fatture corrispondenti all'impegno. Inoltre ha comunicato di non avere avuto alcuna intenzione di violare l'impegno. Topray Solar ha altresì affermato di non aver ben compreso quali prodotti fotovoltaici non siano oggetto dell'impegno.

(61) Come indicato ai considerando 29 e 31, l'esportatore è tenuto ad emettere le fatture corrispondenti all'impegno in base alle disposizioni dell'impegno stesso. In caso di difficoltà o di domande relative all'attuazione è necessario consultare la Commissione. A tale proposito la Commissione fa riferimento agli orientamenti generali forniti per quanto riguarda il termine «prodotto oggetto dell'impegno». La Commissione ha inoltre tenuto vari seminari, tra l'altro anche su tale tematica. Infine, per valutare se una fattura corrispondente all'impegno debba essere annullata occorre basarsi unicamente su prove fattuali.

(62) Le argomentazioni esposte al considerando 60 sono pertanto respinte.

(63) Topray Solar ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l'articolo 13 e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base non conferiscono il potere di annullare le fatture corrispondenti all'impegno. Ha affermato che la Commissione non può imporre dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. L'obiezione si basa sull'intendimento che la Commissione possa decidere di imporre dazi provvisori prima della revoca dell'accettazione dell'impegno. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio nel caso in cui l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Non è questa la situazione nel caso in esame, in quanto le inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi. Inoltre il potere di annullare le fatture corrispondenti all'impegno deriva direttamente dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di violazione o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione si applicano automaticamente i dazi definitivi. L'argomentazione è pertanto respinta.

(64) Va aggiunto che sei importatori hanno presentato osservazioni riguardanti l'annullamento di fatture corrispondenti all'impegno.

(65) Due importatori hanno asserito di aver fatto affari con Topray Solar in buona fede e di non poter sapere che tale azienda non rispettava l'impegno. Il primo importatore ha inoltre sostenuto che i prodotti non oggetto dell'impegno rappresentavano solo una piccola parte rispetto ai moduli solari acquistati da Topray Solar, affermando altresì che l'annullamento delle fatture avrebbe effetti devastanti e che in tal modo verrebbe ritenuto responsabile per circostanze che sfuggono al suo controllo. Il secondo importatore ha affermato di aver effettuato un'unica transazione commerciale con Topray Solar nell'agosto 2013 e di non essere stato al corrente dell'accettazione dell'impegno all'epoca.

(66) La Commissione ricorda che gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere un'obbligazione, quale normale rischio commerciale, come indicato ai considerando 11 e 12, anche se l'impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione, come stabilito dalla decisione 2013/423/UE che accetta l'impegno e confermato dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione. La Commissione osserva inoltre che il prodotto non oggetto dell'impegno, acquistato dal primo importatore, non rappresentava una piccola parte, bensì andava ben oltre il limite di vendite parallele. La Commissione rileva altresì che la sua decisione 2013/423/UE è stata pubblicata prima della conclusione delle operazioni di vendita dichiarate dal secondo importatore e osserva anche che nessuno degli importatori ha contestato il fatto che le fatture corrispondenti all'impegno sono state emesse per prodotti non oggetto dell'impegno. Le argomentazioni dei due importatori sono pertanto respinte.

(67) Il terzo importatore ha presentato solo la documentazione relativa alla fattura corrispondente all'impegno che la Commissione propone di annullare. Analogamente agli altri due importatori di cui ai considerando 65 e 66, tale importatore non ha contestato il fatto che la fattura corrispondente all'impegno era stata emessa per un prodotto non oggetto dell'impegno. La Commissione conferma pertanto la sua constatazione iniziale, vale a dire che la fattura corrispondente all'impegno deve essere annullata.

(68) Il quarto importatore ha asserito di non poter essere ritenuto responsabile della violazione commessa da Topray Solar, aggiungendo che la fattura corrispondente all'impegno è stata emessa per pannelli solari, che sono prodotti oggetto dell'impegno. Lo stesso importatore ha anche commentato in via generale che mancava un termine ragionevole per la presentazione di osservazioni. Il quinto importatore ha sostenuto che il prezzo dei moduli solari acquistati da Topray Solar era nettamente superiore al PMI presunto e che egli ha importato più o meno la stessa quantità di altri prodotti (regolatori) diversi dai pannelli solari.

(69) La Commissione ricorda in primo luogo che il «prodotto oggetto dell'impegno» è costituito esclusivamente dai pannelli solari cui si fa esplicito riferimento al considerando 6. Il PMI non è applicabile ai prodotti non oggetto dell'impegno, in particolare ai pannelli solari che non rientrano nel campo di applicazione definito al considerando 6. Non ha senso confrontare il prezzo di vendita del prodotto non oggetto dell'impegno con il PMI presunto. Tali prodotti non erano oggetto dell'inchiesta; pertanto il relativo prezzo non può essere verificato e confrontato con il PMI presunto. Topray Solar non avrebbe dovuto affatto emettere fatture corrispondenti all'impegno per i prodotti non oggetto dell'impegno stesso. Emettendo tali fatture corrispondenti all'impegno in violazione dell'impegno stesso, Topray Solar è stata in grado di celare il superamento del limite di vendite parallele. Le vendite di regolatori riferite dal quinto importatore costituiscono un'ulteriore violazione rispetto a quella relativa al limite di vendite parallele di cui al considerando 44. Per quanto riguarda un termine ragionevole per la presentazione di osservazioni, la Commissione ricorda che il quarto importatore ha omesso di inviare ulteriori osservazioni in merito al contenuto delle conclusioni divulgate, nonostante gli fosse stata concessa una proroga. La Commissione respinge pertanto tali argomentazioni.

(70) Il sesto importatore ha sostenuto che gli altri prodotti per i quali sono state emesse fatture corrispondenti all'impegno sono i pannelli solari acquistati a fini dimostrativi.

(71) La Commissione osserva che, in effetti, parte della fattura corrispondente all'impegno avrebbe potuto essere considerata quale campione e che l'importatore avrebbe potuto seguire la procedura doganale relativa ai campioni per immetterli in libera pratica nell'Unione. Tuttavia ciò non si è verificato e l'importatore non ha contestato il fatto che Topray Solar abbia emesso fatture corrispondenti all'impegno per prodotti non oggetto dell'impegno stesso. Tale argomentazione viene quindi respinta.

(72) Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore in questione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

[1] GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(73) In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

H. **REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI**

(74) Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per BLD Solar e Topray Solar.

(75) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalle società BLD Solar e Topray Solar a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(76) La Commissione ricorda inoltre che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.

(77) A titolo informativo, nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento figurano i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società loro collegate nell'Unione	B880
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899

Articolo 2

1. Le fatture relative all'impegno di cui all'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1. Se le autorità doganali dispongono di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Elenco delle fatture corrispondenti all'impegno dichiarate nulle emesse da Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd or Leshan Topray Cell Co. Ltd:

N. della fattura commerciale che accompagna merci oggetto di un impegno	Data
XD2013092301	23.9.2013
XD2015042401	24.4.2015
XD2016041802	18.4.2016
XD2014060401	4.6.2014
XD2014061102	11.6.2014
XD2014061104	11.6.2014
XD2014071001	10.7.2014
XD2014071801	18.7.2014
XD2014072301	23.7.2014
XD2014080201	2.8.2014
XD2014091201	12.9.2014
XD2014120501	5.12.2014
XD2014121902	19.12.2014
XD2014122602	26.12.2014
XD2015021001	10.2.2015
XD2015021501	15.2.2015
XD2015032601	26.3.2015
XD2015041201	12.4.2015
XD2015052001	20.5.2015
XD2015052002	20.5.2015
XD2015060401	4.6.2015
XD2015060402	4.6.2015
XD2015062701	27.6.2015
XD2015062701-R	5.7.2016
XD2015071001	10.7.2015
XD2015071001-R	5.7.2016
XD2015072803	28.7.2015
XD2015072804	28.7.2015
XD2015081401	14.8.2015
XD2015081401-R	5.7.2016
XD2015092401	24.9.2015
XD2015093003	30.9.2015
XD2015120801	8.12.2015
XD2015122101	21.12.2015
XD2015122401	24.12.2015
XD2016010701	7.1.2016
XD2016011101	11.1.2016
XD2016032001	20.3.2016

N. della fattura commerciale che accompagna merci oggetto di un impegno	Data
XD2016032801	28.3.2016
XD2016041501	15.4.2016
XD2016041801	18.4.2016
XD2016052701	27.5.2016
XD2016061702	17.6.2016
XD2016062401	24.6.2016
XD2016071201	12.7.2016
XD2014021901	19.2.2014
XD2016011001	10.1.2016
XD2016011002	10.1.2016
XD2016051502	15.5.2016
XD2015091801	18.9.2015
XD2014111401	14.11.2014
XD2014032801	28.3.2014
XD2014050901	9.5.2014
XD2014080601	6.8.2014
XD2014082801	28.8.2014
XD2014091901	19.9.2014
XD2014121901	19.12.2014
XD2015020602	6.2.2015
XD2015032001	20.3.2015
XD2015052201	22.5.2015
XD2015062702	27.6.2015
XD2015091803	18.9.2015
XD2015101601	16.10.2015
XD2015112602	26.11.2015
XD2015123102	31.12.2015
XD2016042002	20.4.2016
XD2016052002	20.5.2016
XD2016071801	18.7.2016
XD2016072702	27.7.2016
XD2016092601	26.9.2016
XD2015021002	10.2.2015
XD2015021502	15.2.2015
XD2015032602	26.3.2015
XD2015112601	26.11.2015
XD2016020301	3.2.2016
XD2016042701	27.4.2016
XD2016061701	17.6.2016
XD2016062801	28.6.2016
XD2016070101	1.7.2016
XD2015051302	13.5.2015
XD2016090501	5.9.2016
XD2016072701	27.7.2016

ALLEGATO II

Elenco delle società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Zheijiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920